Prof. Avv. Stefano Tarullo
Viale dell'Aeronautica n. 11
00144 Roma
Tel. e Fax: 06.5925357
Pec: stefanotarullo@ordineavvocatiroma.org

Avv. Alberto Saraceno
Via degli Scipioni n. 265
00192 Roma
Tel.: 06.39754642 Fax: 06.20976530
Pec: info@pec.studiolegalesaraceno.com

ECC.MO TAR LAZIO – SEZ. I-BIS

(R.G. [redacted])

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse:

del SIG. [redacted] rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente - giusta procura rilasciata *ad litem* ai fini del ricorso introduttivo esplicitamente comprensiva della facoltà di proporre motivi aggiunti avverso atti connessi - dal **Prof. Avv. Stefano Tarullo** (c.f. TRLSFN71B21H501P) e dall'**Avv. Alberto Saraceno** (c.f. SRCLRT71E12H501V), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alberto Saraceno in 00192 Roma, Via degli Scipioni n. 265;

Pec per comunicazioni: stefanotarullo@ordineavvocatiroma.org; info@pec.studiolegalesaraceno.com; *Fax per comunicazioni*: 06/20976530;

CONTRO

il MINISTERO DELL'INTERNO (c.f. 97420690584), in persona del legale rappr.te *pro tempore*, con sede in 00184 Roma, Piazza del Viminale n. 1 (Avv.ra Gen.le Stato);

E NEI CONFRONTI

del [redacted] (c.f. [redacted])

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- del provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli l'Amministrazione Centrale prot. [redacted] a firma del Direttore Centrale [redacted] con cui si sospende l'assunzione del ricorrente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, ancorché non cognito;

* * *

FATTO

Come esposto nel ricorso introduttivo, l'attuale ricorrente, Sig[redacted] prendeva parte alla procedura speciale per il reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 (bando concorsuale), venendo riprovato alla prova di acquaticità (Modulo 3 del bando).

Con il ricorso intestato, pertanto, l'attuale ricorrente impugnava:

- il provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli l'Amministrazione Generale prot.[redacted] a firma del Viceprefetto Vicario, Dott.[redacted] adottato[redacted]

- il provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale prot. n.[redacted] a firma del direttore Centrale[redacted] con cui si decretava in via definitiva l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva in questione atteso il preteso verificarsi dei presupposti di cui all'art. 8 del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018;

- il verbale n. [redacted] del [redacted] della "*Commissione esaminatrice della procedura speciale di reclutamento nella Qualifica di vigile del fuoco riservata al personale volontario – D.M. 238 del 14/11/2018*", nella parte in cui giudicava il terzo modulo svolto dal ricorrente [redacted] indicando il tempo di[redacted]

- per quanto di ragione ed ove occorrer possa, il Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C;
- ove occorrer potesse, il provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché la graduatoria stessa.

Con ordinanza n. [redacted] la Sez. I-bis dell'Ecc.mo TAR adìto accoglieva l'istanza cautelare del ricorrente, disponendo – per l'effetto – la riammissione di quest'ultimo alla procedura concorsuale e, dunque, la rinnovazione da parte della Commissione della prova di capacità operativa nei confronti del predetto, all'uopo fissando il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di comunicazione in via amministrativa o, ove antecedente, dalla data di notificazione.

Con memoria depositata in data [redacted] il ricorrente esponeva che, a seguito dell'ordinanza predetta, era stato riammesso con riserva alla procedura concorsuale, con correlato reinserimento in graduatoria, ma che, attesa la nota emergenza pandemica dovuta al virus 'Covid-19', non era stato ancora convocato dall'Amministrazione per sostenere la prova di acquaticità.

Pertanto l'Ecc.mo TAR, con ordinanza n. [redacted] ravvisati giusti motivi per fissare un nuovo termine ai fini dell'esecuzione da parte dell'Amministrazione di quanto disposto nella suindicata ordinanza, individuato in giorni 90 (novanta) dalla data di comunicazione in via amministrativa o, ove antecedente, dalla data di notificazione del provvedimento, così disponeva: «*P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) concede - affinché l'Amministrazione provveda alla completa e corretta esecuzione dell'ordinanza n.* [redacted] *– il nuovo termine di gg. 90 (novanta), con decorrenza dalla data di comunicazione in via amministrativa o, ove antecedente, dalla data di notificazione della presente ordinanza. Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del* [redacted]».

Il deducente sosteneva nuovamente la prova di acquaticità in data [redacted] superandola e, a seguito di visita medica del [redacted] risultava idoneo alla assunzione ***(all. 1)***.

Inopinatamente, con l'epigrafato e qui gravato provvedimento n. [redacted] notificato al ricorrente *brevi manu* dal Comando dei Vigili del Fuoco di [redacted] in data [redacted] l'Amministrazione resistente ha statuito quanto di seguito testualmente si riporta: «*Si fa riferimento alla documentazione prodotta dalla S.V. dalla quale si evince la Sua posizione di indagato per i reati di cui agli artt.* [redacted] *del codice penale, nel procedimento penale* [redacted] *per il quale sono tuttora in corso le indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di* [redacted] *Esaminata la suindicata documentazione, questo Ufficio, al momento, ritiene che la condotta assunta dalla S.V. sia da considerarsi ostativa all'assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in quanto non ritenuta conforme ai principi di moralità, correttezza e solidarietà sociale che devono essere radicati nel vigile del fuoco in ragione delle funzioni dallo stesso svolte e tenuto conto della qualifica di agente di polizia giudiziaria che l'ordinamento riconosce al vigile del fuoco. Pertanto, a seguito di quanto sopra esposto, l'assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della S.V. è sospesa fino all'esito delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di* [redacted] (...)».

All'esito della camera di consiglio del [redacted] mo TAR adìto, con l'ordinanza n. [redacted] «*Rilevato che, sulla base dei contenuti delle "note di udienza" depositate dal ricorrente in data* [redacted] *quest'ultimo risulta essere stato sì riconvocato in data* [redacted] *dall'Amministrazione per sostenere nuovamente la "prova di acquaticità, superandola" ma, con successivo provvedimento del* [redacted] *il Ministero dell'Interno ha disposto la sospensione dell'assunzione del predetto "fino all'esito delle indagini preliminare da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale d*[redacted]*, nell'ambito del quale "riveste la posizione di indagato", tanto da preannunciare la notifica a breve di ricorso per motivi aggiunti nell'ambito del presente procedimento*», riteneva sussistenti giusti motivi per: «- *confermare la misura cautelare già concessa con l'ordinanza n.* [redacted] *fino a* [redacted] - *respingere – allo stato – la domanda cautelare per*

carenza di interesse, attesa la sopravvenuta adozione del su indicato provvedimento di sospensione dell'assunzione». L'Ecc.mo Collegio rilevata, ancora, «*la necessità di acquisire agli atti tutta la documentazione afferente le iniziative assunte e gli atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione a seguito delle ordinanze* [redacted] disponeva per l'effetto la conferma della misura cautelare già concessa con l'ordinanza n. [redacted] fino al [redacted] la reiezione della nuova domanda cautelare *medio tempore* proposta per carenza di interesse, «*attesa la sopravvenuta adozione del su indicato provvedimento di sospensione dell'assunzione*», nonché l'esecuzione degli incombenti istruttori di cui sopra, ordinando all'Amministrazione resistente il deposito della documentazione richiesta entro il termine di 30 gg. dalla data di comunicazione in via amministrativo o, ove antecedente, dalla data di notificazione dell'ordinanza.

* * *

Avverso gli atti in epigrafe, gravemente illegittimi nonché lesivi degli interessi del Sig. [redacted] si propone il presente ricorso (per esigenze meramente cautelative e tuzioristiche notificato anche ad un possibile controinteressato) fondato sui seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 CO. 1 LETT. E) D.LGS. N. 217/2005, DELL'ART. 2 LETT. G) D.M. N. 238/2018 (BANDO CONCORSUALE), DELL'ART. 26 L. N. 53/1989, DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E SEGNATAMENTE: CARENZA DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI, ERRORE DI FATTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI, ASSOLUTA ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA DI ISTRUTTORIA. MOTIVAZIONE PERPLESSA, INSUFFICIENTE ED INCONGRUA, CON VIOLAZIONE DELL'ART. 1 CO. 2-BIS, DELL'ART. 3, DELL'ART. 7 E DELL'ART. 21-QUATER CO. 2 L. 241/90. SVIAMENTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ DELL'AZIONE

AMMINISTRATIVA. OMESSA PONDERAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

I. L'impugnata nota dipartimentale prot. [redacted] è stata adottata in palese violazione dell'art. 7 co. 1 della L. 241/1990, che prescrive l'obbligo inderogabile della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo «*ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti*». **Ove tale comunicazione fosse stata regolarmente inoltrata al [redacted] nel giusto ed integro contraddittorio procedimentale questi molto agevolmente avrebbe potuto destituire di ogni fondamento le imputazioni mossegli in sede penale e conseguire pertanto l'assunzione, almeno fino ad una eventuale e del tutto ipotetica sentenza di condanna (che comunque, per ogni successiva determinazione amministrativa, dovrebbe essere specificamente ed autonomamente delibata dal resistente Ministero).**

Neppure può qui applicarsi l'art. 21-*octies* co. 2 L. 241/1990, a mente del quale «*Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*». **Va infatti ribadito che le accuse mosse nei riguardi del ricorrente sono completamente prive di pregio fattuale e giuridico, così come dimostrato dalle difese dispiegate dal suo legale in sede penale e come *infra* meglio si illustrerà.** L'Amministrazione non si è minimamente premurata di acquisirle, delibarle e valutarle nel procedimento, dando così prova di estrema superficialità decisoria in spregio dei più elementari obblighi di correttezza istruttoria, di motivazione e di trasparenza decisionale.

Non si dimentichi, del resto, che ai sensi dell'art. 6 lett. b) L. 241/1990 il responsabile del procedimento ha il preciso di dovere, in nome dei principi di officiosità e completezza istruttoria, di accertare d'ufficio i fatti rilevanti per il decidere, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari. **Nella vicenda oggi in esame il Dipartimento competente non ha effettuato alcuna acquisizione e/o**

accertamento: come risulta dal tenore testuale del provvedimento qui gravato, l'ufficio ha fondato acriticamente la sua decisione solo ed esclusivamente sulla «*documentazione prodotta dalla S.V. dalla quale si evince la Sua posizione di indagato per i reati di cui agli artt. [redacted] del codice penale, nel procedimento penale n.[redacted]*

Si può immaginare (ma è una mera ipotesi, non riportando la laconica nota gravata neppure una riga di motivazione sul punto) che il provvedimento rivesta una natura cautelare e che pertanto l'Amministrazione abbia applicato il co. 2 del già richiamato art. 7, in forza del quale «*Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari*». In tal senso la nota dipartimentale oggetto della presente impugnativa potrebbe costituire un atto di sospensione temporanea della graduatoria *in parte qua*, ossia relativamente alla sola posizione del ricorrente.

Anche ove così fosse, tuttavia, il provvedimento resterebbe nondimeno illegittimo, posto che l'ufficio emanante non ha fissato alcun termine finale di efficacia di tale preteso atto cautelare, non avendo cioè stabilito una data in cui provvederà a decidere in via definitiva circa l'assunzione del ricorrente. In tal modo l'Amministrazione ha disatteso platealmente l'art. 21-*quater* co. 2 L. 241/1990, a mente del quale l'efficacia o l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge solo a condizione che il termine della sospensione sia esplicitamente indicato nell'atto. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'art. 21-*nonies* della stessa legge.

In sede applicativa la giurisprudenza è pacifica nello statuire che, se costituisce ormai un dato acquisito che l'ordinamento riconosca alla p.a. un generale potere di sospensione degli effetti dell'atto amministrativo precedentemente adottato — desumibile dall'art. 7 co. 2 L. 241 del 1990, e ora espressamente disciplinato dall'art.

21-*quater* cit. — di natura cautelare e durata temporanea, è comunque e sempre necessaria la prefissione di un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte. Solo così può essere scongiurato il rischio di una illegittima sospensione *sine die*; essa, infatti, equivarrebbe a sostanziale ritiro dell'atto stesso. Ciò posto, appare evidente come la necessità dell'indicazione espressa di un termine finale di efficacia del provvedimento di sospensione non possa essere surrogata dal riferimento ad un avvenimento futuro, ma incerto, **quale è l'«***esito delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di* [redacted]**», non prevedibile né determinabile, di durata non chiaramente e univocamente predeterminata** (così, esplicitamente e molto appropriatamente in relazione alla fattispecie oggi esaminata, TAR Puglia, Sez. II Lecce, 26.4.2017 n. 636). Codesto Ecc.mo TAR del Lazio in molteplici pronunce ha aderito a tale ineccepibile linea interpretativa, statuendo che non possono essere adottati provvedimenti di sospensione temporanea indefiniti nella loro scadenza finale (TAR Lazio, Sez. III, 1.2.2010 n. 1275 e Sez. II, 1.3.2010 n. 3179). **È noto, infatti, che la sospensione di un atto amministrativo ha natura cautelare e durata temporanea, per cui può essere adottata senza la precisa indicazione di un termine finale, in mancanza del quale svolgerebbe surrettiziamente le funzioni dell'atto definitivo** (TAR Lazio, Sez. III, 19.7.2006 n. 6050).

Al riguardo va segnalato che, per i fatti di cui sopra, è stato notificato al ricorrente avviso di chiusura delle indagini preliminari ex art. 415 *bis* c.p.p.

Come è noto, con tale atto l'indagato viene reso edotto della sussistenza a suo carico di un procedimento penale e viene legittimato a prendere visione dei documenti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero; in tal modo viene consentito all'indagato di esercitare il suo diritto di difesa ed eventualmente di fornire al P.M. utili elementi probatori in virtù dei quali propendere per l'archiviazione, anziché per l'esercizio dell'azione penale.

La notifica dell'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p., infatti, non comporta necessariamente una richiesta di rinvio a giudizio, ben potendo il P.M. ancora optare per

l'archiviazione. Ove così non fosse, la richiesta di rinvio a giudizio, che si badi bene è un atto di parte, dovrà comunque essere sottoposta al vaglio del G.U.P. che, come già accennato, ben potrebbe ordinare al P.M. l'integrazione delle indagini ovvero, una volta conclusa la discussione, emettere sentenza di non luogo a procedere.

In tale contesto, ferma la non sussistenza del fatto e la non violazione delle norme penali in contestazione da parte del ricorrente (sul punto v. oltre), è evidente l'aleatorietà dell'«*esito delle indagini preliminari*» fissato come termine di riferimento dall'Amministrazione, non essendo possibile prevedere né quando avverrà né quale sarà.

Ma anche a voler immaginare (solo per ipotesi teorica) che intervenisse successivamente un rinvio a giudizio del ricorrente neppur'esso comporterebbe alcun automatico accertamento della penale responsabilità, che avverrebbe solo con la sentenza definitiva di condanna (da delibarsi accuratamente per le sue eventuali conseguenze sullo *status* del pubblico dipendente) così come previsto dall'art. 27 della Costituzione. Ne consegue che la mera pendenza del giudizio penale non può incidere sul possesso delle qualità morali del ricorrente, né sulla sua condotta incensurabile, essendo necessario, prima di qualsivoglia valutazione sul punto (comunque ineludibile e doverosa), attendere la sentenza irrevocabile di condanna.

Si aggiunga che, come ripetutamente affermato dal Consiglio di Stato, le «gravi ragioni» di cui all'art. 21-*quater* cit. consistano in circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti per evitare che questi possano definitivamente alterare e compromettere il substrato fattuale sul quale incide (Cons. Stato, Sez. III, 28.3.2019 n. 2075; Cons. Stato, Sez. IV, 22.2.2017 n. 823; Cons. Stato , Sez. VI, 11.2.2011 n. 905; ma anche TAR Salerno, Sez. I, 3.5.2004 n. 347). **Tale presupposto nella specie è manifestamente insussistente; infatti, ove pure si facesse luogo all'assunzione del ricorrente in pendenza dell'esito delle indagini preliminari di cui si è detto, sarebbe sempre possibile in un secondo momento determinare la cessazione del rapporto di lavoro qualora**

intervenisse, successivamente (in denegata e non creduta ipotesi), una condanna in sede penale eventualmente ostativa alla prosecuzione del rapporto.

L'utilizzazione della graduatoria in relazione alla posizione del ricorrente, pertanto, non provoca alcuna compromissione irreparabile di interessi pubblici, né determina situazioni irreversibili in punto di fatto o di diritto. Il che rende illegittimo l'esercizio del potere cautelare nella specie dispiegato dal Ministero dell'Interno (TAR Emilia-Romagna, Sez. I Parma, 25.7.2014 n. 326). Il provvedimento gravato, infatti, non poggia pertanto su alcun razionale sostrato di interesse pubblico, denotando viceversa una palese sviamento se non addirittura una chiara e preconcetta prevenzione per la posizione del ricorrente.

II. Ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 217 del 13.10.2005 sull'Ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco «*L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami (...). Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: (...) e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53*».

Analogamente l'art. 2 del Bando concorsuale (D.M. n. 238/2018), relativamente ai requisiti di ammissione al concorso, prevede alla lett. g) il «*possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonché all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*».

In base all'art. 35 co. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 «*Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni*».

La disposizione-chiave per l'accesso ai ruoli è dunque costituita - in virtù delle convergenti norme surriportate - dall'art. 26 co. 1 della L. n. 53/1989, che così recita: «*Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle*

qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria».

Occorre anzitutto considerare che – come peraltro emerge dal tenore testuale dell'atto qui contestato - la sospensione dell'assunzione decretata con l'impugnata nota dipartimentale prot. [redacted] si fonda esclusivamente sull'avvio di indagini preliminari a carico del ricorrente ad opera della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [redacted] non grava pertanto sul medesimo né un carico pendente (che presupporrebbe che il Pubblico Ministero avesse esercitato azione penale) né un condanna (tantomeno passata in giudicato). In sostanza, **il Sig. [redacted] riveste attualmente la qualità di mero indagato e non di imputato e non si è celebrata alcuna udienza preliminare; anzi, questa potrebbe anche non celebrarsi mai ove le indagini preliminari conducessero ad un'archiviazione del fascicolo penale**. A fronte di una simile situazione di somma incertezza circa la fondatezza delle imputazioni mosse nei riguardi del deducente, allo stato frutto della sola formulazione accusatoria e quindi tutte da verificare in fatto ed in diritto ad opera di un Giudice terzo ed imparziale, precludere al medesimo l'immissione in ruolo è decisione del tutto irrazionale e sproporzionata da parte dell'Amministrazione, stante l'enorme penalizzazione che produce per la persona e per la carriera del Sig. [redacted] e ciò anche in ragione [redacted] di cui meglio si dirà *infra* in sede di istanza cautelare, oltretutto ben nota all'Amministrazione sin dalla proposizione del ricorso originario (v. documentazione già in atti e segnatamente *all. 16* al ricorso introduttivo).

La denunciata sproporzione appare viepiù inaccettabile dal momento che il provvedimento di sospensione – come anticipato - produce effetti sostanzialmente «*sine die*»: poiché allo stato non è possibile stabilire se il P.M. formulerà richiesta di rinvio a giudizio né se il G.U.P., nel corso dell'eventuale udienza preliminare, ordinerà l'integrazione delle indagini o emetterà all'esito della discussione sentenza di non luogo a procedere, il ricorrente viene in pratica lasciato in totale balìa degli eventi e nella più totale incertezza circa l'«*an*» ed il«*quando*» dell'assunzione.

Si rammenti poi che l'Amministrazione non ha fissato alcun termine finale per deliberare in modo definitivo circa l'immissione del ricorrente nel Corpo; il che è motivo di ulteriore penalizzazione per il ricorrente, lasciato in una situazione di sospensione e di totale «limbo» circa la sua programmazione di vita personale e professionale, in contrasto con i principi di buona fede e di collaborazione procedimentale di cui all'art.1 co. 2-bis L. 241/90. Siffatte conseguenze, come già illustrato, non sono tollerabili neppure in capo ad un provvedimento del quale si assuma la natura cautelare.

III. La giurisprudenza ha precisato che nell'esaminare la sussistenza o meno del requisito di cui all'art. 26 cit. l'Amministrazione deve procedere ad una adeguata valutazione della concreta situazione di fatto, e motivare, eventualmente, la ritenuta insussistenza del requisito delle qualità morali in relazione alle circostanze concrete del caso (Cons. Stato, Sez. IV, 24.24.1994 n. 836). Nel caso di specie tale motivazione è completamente carente. Come infatti riportato in narrativa, nell'impugnata nota prot. [redacted] il Dipartimento emanante si limita a citare gli articoli del c.p. corrispondenti alle norme di legge che si assume in tesi (**esclusivamente sulla base della formulazione accusatoria mai vagliata da un Giudice**) essere state violate dal ricorrente [redacted] ed i riferimenti formali del procedimento penale pendente (n. [redacted] Procura della Repubblica presso il Tribunale di [redacted], senza però specificare in che modo ed in che senso la condotta del Sig. [redacted] sarebbe da considerarsi «*ostativa all'assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*». L'Amministrazione, cioè, omette del tutto di spiegare sotto quale profilo la qualità di mero indagato del ricorrente risulterebbe non conforme «*ai principi di moralità, correttezza e solidarietà sociale che devono essere radicati nel vigile del fuoco in ragione delle funzioni dallo stesso svolte e tenuto conto della qualifica di agente di polizia giudiziaria che l'ordinamento riconosce al vigile del fuoco*». Queste affermazioni compaiono cioè nell'atto gravato in forma del tutto tautologica, apodittica ed assertiva, senza sottendere in realtà alcuna effettiva valutazione della situazione concreta come richiesto dalla giurisprudenza richiamata, né motivare in modo

adeguato ed intelligibile, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, la preclusione all'assunzione.

Alla luce di siffatta situazione processuale non si vede come possa essere ascritta al Sig. [redacted] l'assenza delle qualità morali proprie del Corpo dei Vigili del Fuoco, posto che nessuna responsabilità gli è mai stata formalmente ascritta con una sentenza, e nemmeno con un atto di rinvio a giudizio.

Così operando l'Amministrazione ha violato tutti i canoni giurisprudenziali inerenti alla corretta operatività dell'art. 26 della L. n. 53/1989. Segnatamente, codesto Ecc.mo TAR ha avuto modo di statuire che il requisito ivi previsto deve essere oggetto di una adeguata valutazione in relazione alla concreta situazione di fatto in base alla quale effettuare quel giudizio di disvalore per cui l'aspirante non darebbe affidamento per il futuro, tenuto conto dei delicati compiti che è chiamato a svolgere. **Per quanto, dunque, la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartenga ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, tuttavia tale giudizio deve fondarsi su elementi di fatto concreti afferenti direttamente la persona dell'aspirante o comunque a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato, tali da non consentire all'attualità un giudizio favorevole; quindi, il sindacato del giudice amministrativo deve tendere a verificare in primo luogo , per il tramite delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, l'esistenza e la sufficienza della motivazione** (TAR Lazio, Sez. II, 10.3.2015 n. 3954; ma anche Cons. Stato, Sez. IV , 23.5.2001 n. 2851 e TAR Campania, Sez. I Salerno, 3.7.2006, n. 921).

È stato altresì precisato che ai sensi della disposizione in esame l'Amministrazione può anche basarsi su elementi indiziari, tali da mettere in dubbio la sicura affidabilità del medesimo candidato nell'esercizio dei delicatissimi compiti, propri di un appartenente alle Forze dell'Ordine, **ma tali elementi devono essere univoci, cosa che nella fattispecie oggi all'esame certamente non è** (cfr. Cons. Stato, Sez. VI,

15.7.2010 n. 4585) attesa la totale evanescenza motivazionale che connota il provvedimento gravato.

IV. L'inconsistenza delle accuse mosse in sede penale al ricorrente, mai valutate dall'Amministrazione e neppure acquisite alla documentazione procedimentale in violazione dei più elementari principi del contraddittorio e del giusto procedimento amministrativo, emerge *de plano* dalle considerazioni che seguono.

Il Sig. [redacted] è stato sottoposto alle indagini preliminari di che trattasi per aver partecipato con voto favorevole o di astensione a diverse sedute del [redacted] del quale all'epoca dei fatti era componente e nell'ambito delle quali furono adottate diverse delibere aventi ad oggetto la dichiarazione di [redacted]

È dunque subito evidente che si **tratta di un presunto reato commesso in una sede collegiale, al quale consegue inevitabilmente una responsabilità di tutti i componenti che hanno preso parte alla seduta dando voto favorevole. Si tratta quindi di una responsabilità nella quale chi svolge le funzioni di [redacted] rischia normalmente e «fisiologicamente» di incorrere nell'esercizio di un mandato di tipo [redacted] responsabilità (peraltro tutta da verificare) che, comunque, in nessun modo può influire sull'affidabilità del deducente (mai messa in discussione dal Ministero resistente) nell'esercizio delle sue mansioni di Vigile del Fuoco. Non può pertanto rilevarsi alcuna condotta direttamente ed individualmente imputabile al ricorrente, che semplicemente si è adeguato al voto di maggioranza**. Ciò trova peraltro riscontro nella circostanza che il ricorrente era presente solo ad alcune di tali sedute e soprattutto era assente a quella nell'ambito della quale veniva adottata la delibera "presupposto" (n. [redacted] di cui sotto meglio si dirà), in virtù ed in conformità della quale venivano approvate le successive singole delibere in contestazione, che ad essa hanno semplicemente dato attuazione.

Ad ogni modo, scendendo più in dettaglio nel merito dei fatti contestati (cosa che l'Amministrazione – si badi – non ha neppure accennato a fare), secondo l'ipotesi accusatoria del P.M., con i citati atti deliberativi il ricorrente, unitamente ad altri [redacted] avrebbe procurato intenzionalmente a singoli e diversi soggetti un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nel [redacted]

Il P.M., però, nella sua ricostruzione, omette di valutare una circostanza assolutamente rilevante e dirimente, ossia che tale onere a carico dei beneficiari era già stato previsto nella delibera [redacted] ***(all.2)***.

Con tale delibera, così come emendata dalla proposta modificativa elaborata dalla [redacted] con il verbale n. [redacted] all. b) dell'atto deliberativo, il Consiglio [redacted] assolvendo alle proprie funzioni di [redacted] tra le altre cose, incaricava il [redacted] di predisporre gli atti necessari, rispettivamente, per consentire [redacted]

Risulta, dunque, assolutamente evidente che, diversamente da quanto ricostruito dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, i consiglieri ed il Consiglio [redacted] hanno assolto al loro dovere di organo di programmazione adottando la delibera delle [redacted] ponendo a carico degli organi esecutivi e di gestione dell'Ente e dei funzionari responsabili competenti di prevedere a carico dei soggetti beneficiari [redacted]

Pertanto, l'ingiusto vantaggio patrimoniale non è mai stato né immaginato né voluto dai consiglieri [redacted] che sono stati chiamati a rispondere di un **reato assolutamente insussistente**.

Non può dunque riscontrarsi a carico del Signor [redacted] alcuna condotta colpevole e penalmente rilevante, per mancanza assoluta di ogni benché minimo elemento a suo carico, oltre che per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo.

A siffatte conclusioni sarebbe peraltro giunta la stessa Amministrazione, lo si vuole ribadire, laddove la comunicazione di avvio del procedimento fosse stata regolarmente inoltrata al Sig. [redacted] nel giusto ed integro contraddittorio procedimentale.

* * *

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* del presente ricorso è evidente da quanto esposto.

Il *periculum in mora* è del pari evidentissimo, poiché il provvedimento impugnato estromette arbitrariamente ed immotivatamente il ricorrente dalla frequentazione del corso di formazione in partenza il prossimo [redacted]

Nella doverosa comparazione degli interessi in gioco propria della fase cautelare del giudizio si deve sottolineare come la sospensione dell'assunzione del ricorrente fino all'«*esito delle indagini preliminari*», così come disposto nel provvedimento prot. n. [redacted] pregiudichi unicamente e sproporzionatamente gli interessi del ricorrente. Nessun interesse del Ministero dell'Interno o comunque di natura pubblica verrebbe infatti leso dall'assunzione del ricorrente e dalla frequentazione del corso di formazione da parte di quest'ultimo: in futuro, al sussistere delle condizioni, il rapporto lavorativo con il Sig. [redacted] potrebbe sempre essere eventualmente risolto con l'unica conseguenza, penalizzante per il solo ricorrente, che egli avrebbe frequentato «a vuoto»il corso in parola. Viceversa, i pregiudizi ed i danni economici e personali derivanti dalla mancata partecipazione del ricorrente al corso sono macroscopici, tenuto anche conto che il Sig. [redacted]

[redacted] Ciò risulta dalla dichiarazione del [redacted] (già in atti , cfr. ***all. 16*** al ricorso introduttivo) resa dal ricorrente al [redacted] da cui emerge che [redacted] **Tale circostanza comporta senza dubbio un aggravamento delle condizioni economiche familiari che rendono ancor più necessario l'accoglimento della istanza cautelare, tenuto in particolare conto delle esiziali conseguenze personali e patrimoniali collegate alla ridetta cancellazione dagli elenchi del personale volontario**.

Né appare irrilevante il pregiudizio arrecato dal resistente Ministero proprio all'interesse pubblico: i provvedimenti qui contestati impediscono all'Amministrazione di servirsi delle prestazioni e delle qualità del ricorrente in presenza di eventi e situazioni (sismi, eventi atmosferici, calamità di vario genere) che potrebbero richiederlo e che nel territorio [redacted] sono tutt'altro che infrequenti.

Conclusivamente, proprio la natura strettamente personale del pregiudizio, che frustra le legittime ambizioni del ricorrente riverberando negativamente sulla cerchia familiare e sociale dell'interessato, rende impensabile monetizzare le conseguenze della mancata adozione del provvedimento cautelare. Ne consegue che la concessione della misura cautelare qui richiesta si appalesa come l'unico rimedio possibile a tutela delle ragioni del medesimo nella more della definizione del presente giudizio.

* * *

P.Q.M.

SI CONCLUDE

per l'accoglimento del presente ricorso e della correlata istanza cautelare, con ogni conseguente statuizione sulle spese di lite e sul rimborso del c.u.

Si dichiara che il contributo unificato dovuto e versato, [redacted] è stato corrisposto in sede di ricorso introduttivo. Nessun importo è ulteriormente dovuto

per i presenti motivi aggiunti, che non costituiscono un ampliamento considerevole e significativo dell'oggetto della controversia pendente.

Pec per comunicazioni: stefanotarullo@ordineavvocatiroma.org; info@pec.studiolegalesaraceno.com; Fax per comunicazioni: 06/20976530.

Roma, 18.11.2020

Prof. Avv. Stefano Tarullo **Avv. Alberto Saraceno**

TARULLO STEFANO Firmato digitalmente da TARULLO STEFANO Data: 2020.11.18 16:56:59 +01'00'

SARACENO ALBERTO Firmato digitalmente da SARACENO ALBERTO Data: 2020.11.18 17:32:38 +01'00'